

Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI BENI PUBBLICI PATRIMONIALI DISPONIBILI AD USO BAR, BOCCIODROMO, CAMPO DA CALCETTO, SPOGLIATOI, AREE SCOPERTE ANNESSE E CONNESSE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA CHITTO' N° 01 NEL COMUNE DI MARIANA MANTOVANA, PER LA DURATA DI ANNI SEI IN ATTUAZIONE INDIRIZZO DEL D.U.P. 2019 - 2020 DELL'UNIONE DELLE TORRI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 24 DEL 07/11/2019;

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DELLE TORRI con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti, via Marconi 126, Codice Fiscale 02433960206 PEC: unione.torri@pec.regione.lombardia.it

ATTI DI GARA:

Gli atti di gara sono costituiti da: capitolato speciale; bando di gara - planimetria con evidenziate le parti date in concessione; ripartizione delle manutenzioni; modello offerta economica; modello domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto dell'affidamento è la ricerca dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione in gestione di uno stabile adibito a bar, bocciodromo, campo da calcetto, spogliatoi, aree scoperte annesse e connesse presso lo stabile di proprietà del Comune di Mariana Mantovana aderente all'Unione delle Torri, **(di seguito Concedente - Unione delle Torri, il Concedente)** ubicato in Via Chitto' n. 1 quale luogo per attività sportive, culturali con eventuale possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle condizioni stabilite e prescritte dagli atti che compongono la procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento della concessione.

Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla stipula del contratto, nel rispetto delle condizioni stabilite nello schema di concessione.

La data di inizio della concessione in gestione è fissata non oltre il 15/12/2019, salvo cause non dipendenti dall'aggiudicatario della gara (di seguito anche concessionario), data che corrisponde alla data d'inizio della concessione.

La concessione ha la propria durata in anni 6 e non potrà essere rinnovata, se non proroga tecnica di massimo mesi 6 per permettere la conclusione della nuova procedura di affidamento in concessione.

Tale termine di scadenza della concessione viene dato per accettato e confermato tra le parti ora per allora senza alcuna formalità successiva.

Articolo 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE - IMPORTO DEL CANONE POSTO A BASE DI GARA - INDICE ISTAT

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 **il valore della concessione** è pari ad € € 213.200,00. Tale importo è stato calcolato come previsto dall'art.167 ("Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni"), tenendo conto dei seguenti elementi:

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

Incassi gestione attrezzature sportive presunti annui (art.167 lettera b) <i>Bocciodromo: Si presumono n. 20 ore/sett. per n. 54 sett. all'anno per 6 anni al costo di € 1,00 ora</i> <i>Campo calcetto: Si presumono n. 5 ore/sett. per n. 54 sett. all'anno per 6 anni al costo di € 2,00 ora</i>	€ 6.480 € 6.480
Altri vantaggi economici al concessionario (art.167 lettera e): Importo presunto degli incassi derivanti dalla gestione attiva del bar anche derivanti dagli eventi sportivi per i 6 anni di concessione € 1.800 * 12 * 6	€ 129.600,00
Compenso riconosciuto all'Amministrazione quale canone di concessione (art.167 lettera f) (soggetto a rialzo) € 2.400,00 * 2 = € 4.800,00 primi 2 anni € 4.860,00 * 4 = € 19.440 3/6 anno	€ 24.240,00
Costi imputabili ad utenze € 5.000,00 * 6	€ 30.000,00
Totale per l'intero periodo di concessione 2019/2025	€ 196.800,00
<i>Eventuale proroga tecnica 6 mesi</i>	<i>€ 16.400,00</i>
Totale valore stimato concessione (ai sensi art. 35 comma 4)	€ 213.200,00

L'importo a base d'asta – soggetto a rialzo - corrisponde al canone mensile attribuito quale canone di concessione, che viene stabilito come segue:

- 1 - €200,00= (dicansi Euro duecento/00) in rate mensili anticipate per i primi due anni di concessione;
- 2 - €405,00= (dicansi quattrocentocinque/00) in rate mensili anticipate dal 3° anno al termine della concessione.

Il Concessionario avrà diritto:

- a trattenere i ricavi derivanti dalla gestione degli stabili dati in concessione;
- a trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione;
- a trattenere i ricavi derivanti dalla gestione della cucina, qualora regolarmente attivata ed autorizzata;
- a trattenere i ricavi derivanti da eventi aggiuntivi, proposti dal Concessionario e accettati dall'Amministrazione.

Il canone di concessione, così come offerto dal soggetto aggiudicatario, composto dall'importo a base d'asta e dall'aumento proposto dall'offerente in sede di offerta economica, sarà aggiornato annualmente in aumento in misura pari al 75% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat (mese di riferimento quello di sottoscrizione della Convenzione) a partire dalla 1^ mensilità dovuta dall'anno 2021.

I canoni andranno versati esclusivamente tramite bonifico presso conto corrente le cui coordinate IBAN verranno comunicate successivamente al vincitore della gara.

Articolo 4 – PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e degli artt. 164 e ss. Del D.Lgs.vo n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta, secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati:

1. Elemento qualitativo offerto (offerta tecnica) Punteggio massimo = 70 punti
2. Elemento quantitativo offerto (offerta economica) Punteggio massimo = 30 punti

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio all'offerente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida quando questa sia ritenuta congrua.

Articolo 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

I soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione alla presente gara, devono appartenere necessariamente ad uno o più delle seguenti fattispecie:

1. *società e associazioni sportive dilettantistiche*
2. *enti di promozione sportiva*
3. *federazioni sportive nazionali, anche in forma associata*
4. *soggetti che abbiano già avviato un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.*
5. *soggetti che intendono avviare l'attività oggetto della gara.*

Alla selezione sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti sopra indicati.

I requisiti indispensabili (tranne il punto 5.4 che può essere anche non posseduto in caso di nuova attività) per la partecipazione alla gara sono:

5.1) Requisiti di ordine generale

- Insussistenza di posizioni debitorie o lite pendente nei confronti del Comune/Unione;
- Insussistenza di gravi negligenze, morosità o inadempimenti di precedenti concessionari che si sono resi responsabili rispetto agli obblighi contrattualmente previsti;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

5.2) Requisiti di idoneità professionale

Essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dalle normative vigenti.

5.3) Requisiti di capacità economica finanziaria

Il fatturato globale dell'ultimo esercizio finanziario di attività attinente all'oggetto della gara non dovrà essere inferiore ad € 20.000,00; tale requisito è richiesto al fine di dimostrare una capacità economica minima, anche in relazione alle obbligazioni assunte in caso di aggiudicazione.

— **(OPPURE)** Presentare idonee referenze (fidejussione pari al valore stimato della concessione) che garantiscano la sostenibilità economica dell'operazione da intraprendersi e che garantisca la possibilità di finanziamento e la sostenibilità degli investimenti proposti.

5.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale

— Aver maturato specifica esperienza nella gestione di attività commerciali analoghe a quelle in questione, realizzabile nell'impianto oggetto di concessione.

La comprova del requisito dovrà avvenire mediante la presentazione di una specifica relazione.

Articolo 6 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

Fermo restando che il punteggio massimo attribuito è pari a 100, di seguito sono indicati i pesi da attribuire agli elementi qualitativi e quantitativi:

- Punteggio massimo attribuibile all'insieme degli Elementi qualitativi offerti (offerta tecnica) Punteggio massimo = 70 punti
- Punteggio massimo attribuibile all'insieme degli Elementi quantitativi offerti (offerta economica) Punteggio massimo = 30 punti

Articolo 7 - CONCESSIONARIO CUSTODE DELLA STRUTTURA

Il concessionario è costituito custode degli immobili concessi in gestione, egli esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo da terzi e segnatamente per furti, nonché per interruzioni colpevoli dei servizi.

Articolo 8 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili oggetto della concessione sono:

- il bar, magazzino, servizi igienici, spogliatoi, n. 2 piste per il gioco delle bocce, il campo da calcetto, i relativi impianti elettrici, idrici, idro-termo-sanitari, sanitari, serramenti, eventuali attrezzature, le aree annesse e connesse del fabbricato denominato "bocciodromo", vedasi la planimetria allegato A (che prevale in caso di contrasti).

Nella zona retrostante il bar sono stati ricavati dei piccoli locali che potrebbero essere usati come cucinetta dal concessionario. Prima dell'eventuale loro uso con questa destinazione dovrà essere verificata, a cura e spese del concessionario, la necessità di eventuali adattamenti/modifiche sia impiantistiche che strutturali necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria da parte dell'Ente preposto. Tutte le eventuali spese, oneri e costi saranno a carico del concessionario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente. Al termine della concessione tutto quanto realizzato dal concessionario rimarrà nella disponibilità del Concedente.

Articolo 9 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il Concedente una volta aggiudicata la gara, stipulerà la convenzione di concessione con il soggetto aggiudicatario con atto pubblico informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario i diritti di segreteria, le spese per la registrazione dell'atto di concessione e l'imposta di bollo.

Articolo 10 - ORARI D'APERTURA E FERIE

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l'apertura al pubblico dell'esercizio commerciale destinato a bar per almeno 06 (sei) giorni alla settimana; per almeno n. 10 (dieci) ore al giorno es. (mattino dalle 08.00-13.00 pomeriggio 14.30-19.30) tale orario/calendario dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con il Concedente il cui parere avrà valore vincolante. Nel corso dell'anno solare dovranno essere concordati con il Concedente, il cui parere avrà valore vincolante, i periodi di chiusura per ferie;

Articolo 11 - FRUIZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

Il Concedente in ogni caso potrà organizzare, far organizzare per conto proprio, patrocinare, promuovere, programmare manifestazioni e/o eventi vari ed usufruire degli spazi denominati spogliatoi, servizi igienici, campi da bocce ed il campo da calcetto dando un preavviso, anche solo verbale, minimo di giorni 3 (tre) al concessionario.

Spetta al concessionario:

1- mettere a disposizione i servizi igienici, spogliatoi ed il campo da calcetto, individuati in colore giallo

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

nell'allegato A, anche durante le giornate di chiusura del bar, ma di apertura dell'impianto sportivo;
2 - mantenere in perfetto ordine le zone adiacenti i campi di bocce ed il campo da calcetto;
3 - mantenere puliti ed in ordine i servizi igienici sia durante le giornate di apertura sia nelle giornate in cui lo stesso è chiuso, con scorta di asciughini monouso di carta ovvero asciugamani elettrico a propria scelta, non fare mancare la carta igienica, il sapone liquido (compresi i dispenser).

Articolo 12 - COSTI DA APPLICARE AGLI UTENTI

I prezzi massimi applicabili agli utenti delle strutture sportive sono così fissati, salvo diverso accordo con il concedente:

- Per i privati cittadini **€1,00** per ogni ora di gioco e per ogni pista dei campi da gioco delle bocce;
- Per i privati cittadini **€2,00** per ogni ora di gioco presso il campo da calcetto;
- Per l'associazione Polisportiva Mariana (la denominazione potrà anche cambiare) per tutti gli impianti sportivi **€0,00**;
- Per le altre associazioni sportive **€20,00/ora** per la pulizia, energia elettrica, uso dei servizi igienici;
- Per usi diversi e privi di carattere sportivo **€20,00/ora** per massimo 5 ore per la pulizia, energia elettrica, uso dei servizi igienici;

In ogni caso le manifestazioni sportive hanno la precedenza sulle altre.

Il concessionario potrà applicare esenzioni e riduzioni ai prezzi massimi sopra esposti.

E' fatto obbligo per il concessionario acquistare l'orologio marca tempo e delle spese annesse e connesse per il rispetto degli aspetti tributari.

Articolo 13 - OBBLIGHI E COMPITI PER LA GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni e le attività che il concessionario si impegna a svolgere sono sia quelle richieste per legge sia quelle necessarie per la conduzione dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il concessionario per l'efficiente conduzione dell'attività deve altresì assolvere i seguenti compiti:

- pulizia quotidiana degli spazi-locali concessi in gestione;
- pulizia quotidiana dei servizi igienici in relazione alle esigenze ed all'afflusso degli utenti. Tale pulizia dovrà essere ripetuta più volte durante la giornata se necessario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria (2) degli immobili ed impianti sportivi concessi in gestione;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni problematica che esuli dalle proprie prerogative riscontrate negli orari di attività;

(2) per manutenzione si intende quel complesso di operazioni/lavori/servizi/forniture, eseguiti secondo necessità, indispensabili per mantenere l'attività e quanto dato in concessione in perfetto stato di conservazione, quindi sono a carico del concessionario a titolo d'esempio la riparazione con sostituzione degli impianti elettrici ed idro-termo-sanitari, pulizia scarichi fognari, sostituzione di sanitari, sostituzione serramenti, il decoro dei locali, degli arredi delle pertinenze delle aree esterne e delle recinzioni, sono inoltre a suo carico il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature, garantire le condizioni di efficienza e decoro delle strutture, in modo da riconsegnare gli immobili nello stesso stato riscontrati al momento della consegna. Sono esclusi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle strutture come definite dalla legge .

Alla scadenza della concessione, tutte le attrezzature e gli arredi acquistati dal concessionario, rimarranno nella sua piena ed esclusiva proprietà, il quale potrà cedere tali attrezzature al nuovo concessionario ovvero in

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

alternativa rimuovere il tutto con oneri e spese a proprio carico. Rimane inteso che gli immobili dovranno essere riconsegnati nello stesso stato di manutenzione in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento.

Articolo 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- 1) prendere in consegna la struttura ed i beni relativi e utilizzarla secondo la sua specifica destinazione, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità;
- 2) acquisire tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente, necessarie allo svolgimento delle attività previste nella concessione nell'ambito delle strutture gestite, oltre la responsabilità della gestione del "complesso" con piena autonomia imprenditoriale, con disponibilità di adeguati mezzi e personale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato, negli atti di gara e nella documentazione, anche tecnica, presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta di gara;
- 3) provvedere a dotare, a propria cura e spesa, gli immobili dati in gestione di tutti i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione sanitaria (D.G.R. VII/17516 del 17/05/2004 e s.m.e i.) nonché di tutte le attrezzature mancanti;
- 4) garantire, con oneri a carico dell'aggiudicatario, la funzionalità degli immobili dati in gestione nella dinamica evolutiva della normativa stessa;
- 5) osservare tutte le normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera;
- 6) dotare il complesso di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'attività;
- 7) sostenere tutte e qualsivoglia spesa imputabile alla gestione o dipendenti da essa;
- 8) sostenere le spese per la conduzione della struttura anche con disinfestazioni, disinfezioni periodiche dei servizi igienici e delle aree di pertinenza, ecc. ecc...;
- 9) sostenere le spese di custodia e vigilanza degli immobili dati in gestione;
- 10) sostenere le eventuali spese per il personale.

Ai fini delle norme riguardanti l'avviamento commerciale, il concessionario nulla avrà a pretendere al termine della concessione.

In tutti i rapporti con i terzi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionato il Concedente il quale è pertanto esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dai rapporti stessi.

Al termine della concessione quanto concesso dovrà essere riconsegnato al Concedente in perfette condizioni di agibilità e funzionamento, tinteggiato e sgombro da beni mobili col pavimento pulito, eventuali mattonelle di pavimentazione/rivestimento rotte/sbreggiate sostituite, eventuali fori stuccati, i sanitari rotti/sbreggiati sostituiti. Oltre a quanto sopra descritto saranno a carico del concessionario le attività e le prestazioni necessarie per l'espletamento della gestione dell'esercizio commerciale, dei servizi igienici, il quale dovrà assumere tutti gli oneri necessari allo scopo. In particolare sono a carico del concessionario, per tutta la durata della convenzione, tutti gli oneri derivanti da:

- ~ spese di manutenzione degli immobili a lui concessi;
- ~ spese per acqua, gas-metano, telefono (se del caso), materiale di pulizia, consumo e per ogni altro materiale necessario per il corretto funzionamento dell'attività;
- ~ spese per energia elettrica (vedi art. 14);
- ~ spese per rinnovi di licenze e autorizzazioni, necessari secondo la normativa vigente per lo svolgimento dell'attività;
- ~ corresponsione diritti di segreteria, spese per la registrazione della convenzione ed imposta di bollo;
- ~ spese per l'eventuale adeguamento degli immobili concessi alle normative vigenti con lavori edili, da elettricista, idraulico, etc .. etc.. previa autorizzazione del Concedente;
- ~ oneri relativi all'acquisto di nuovi arredi e/o attrezzature, non fornite dal Concedente, che il concessionario riterrà utili per lo svolgimento dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- ~ provvedere a tutti i lavori di giardinaggio, che si dovessero rendere necessari a seguito dello scadere dell'attuale contratto di manutenzione del verde pubblico gestito da Mantova Ambiente, relativi alla manutenzione delle aree verdi quali aiuole, prati e alberature e ogni operazione colturale inerente essenze

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

presenti nel complesso, con spese a suo carico.

- controllare periodicamente gli scarichi delle acque bianche e nere e la manutenzione degli stessi;
- controllare con cadenza mensile l'efficienza degli impianti anche tecnologici e comunque di qualsiasi tipo presenti all'interno degli immobili dati in gestione.
- ottenere gli eventuali permessi e/o autorizzazioni amministrative delle competenti autorità in materia annessi e connessi all'attività commerciale.

Il concessionario non potrà apportare, senza l'autorizzazione scritta del Concedente modifiche, trasformazioni, migliorie e addizioni della struttura ancorché finalizzate ad una gestione ottimale. Tali opere potranno essere autorizzate qualora i relativi oneri siano ad esclusivo carico del concessionario ed a condizione che la proprietà delle stesse sia trasferita al Concedente, senza oneri aggiuntivi di alcun tipo per il Concedente stesso, alla scadenza della convenzione di concessione. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso il concessionario è tenuto a rimuoverle immediatamente a propria cura e spese.

Il concessionario dovrà provvedere, se previsto dalla Legge, a sua cura e spese alla redazione del documento della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad istituire e addestrare le figure e squadre ivi previste, garantendone la continuità di attività. Dovrà provvedere, se previsto dalla Legge, a sua cura e spese, inoltre, anche a mezzo delle suddette figure e squadre, a mantenere in efficienza i dispositivi di prevenzione, segnalazione, spegnimento incendi secondo le norme di legge, nonché a tenere sgombre le vie d'esodo ed adempiere a tutti gli altri oneri ed obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e di esercizio dell'attività. Il concessionario pertanto s'impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Articolo 15 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURE, TELEFONO, TOSAP/COSAP, TARSU/TIA.

Il concessionario è tenuto ad intestarsi, a propria cura e spesa, tutti i contratti di fornitura di cui al titolo del presente articolo entro 1 mese dalla stipula del Contratto e comunque dalla data della stipula del contratto è tenuto a far fronte ai costi dei relativi consumi. Unica esclusione è la fornitura di acqua per l'impianto d'irrigazione del verde esterno al bocciodromo che rimane a carico del Concedente.

Articolo 16 - PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente eventualmente impiegato dovrà essere assicurato a cura e spese del concessionario, che dovrà altresì osservare, nei riguardi del personale, le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi, salariali, sanitari e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella convenzione di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni previste in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza relative all'attività espletata.

Articolo 17 - RESPONSABILITA' - POLIZZE ASSICURATIVE VERSO TERZI - CAUZIONE

Il concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione, molestia e richiesta di danni e/o rimborsi derivanti dall'espletamento dell'attività da parte di terzi, ivi compresi i danni a persone o cose, a causa del mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa per il Concedente in caso di condanna. Le spese ed i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dalla polizza assicurativa presentata dal concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.

Il concessionario è sempre responsabile sia verso il Concedente sia verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. A tal fine il concessionario, a copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione deve stipulare una

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

polizza per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con la clausola "a semplice richiesta", per un massimale minimo unico di almeno € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro e per ogni tipologia di danno a cose e persone (furto e danni).

Il concessionario deve altresì stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità da incendio, scoppio, allagamento, esalazioni fumogene, rischio elettrico, estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici o qualsiasi altra causa annessa e connessa alla Convenzione di concessione a copertura del rischio di concessione in gestione, per un valore dell'immobile pari al valore di ricostruzione a nuovo, d'importo pari al massimale specificato per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) anche questa con la clausola "a semplice richiesta" e dovrà inoltre contenere inoltre la clausola "per conto di chi spetta". Tale copertura assicurativa si estende alla Responsabilità Civile (RC) dell'aggiudicatario in qualità di gestore di immobili, per i danni eventualmente subiti da terzi (persone o cose) derivanti dall'attività da egli esercitata in forza della convenzione. Le polizze dovranno essere stipulate prima della stipula del convenzione di concessione e dovranno avere scadenza naturale oltre 180 giorni a quella massima della concessione.

Il concessionario è altresì tenuto a presentare una cauzione sotto forma di fideiussione assicurativa, con la clausola "a semplice richiesta" e contenere la clausola "per conto di chi spetta", del valore del 10% del valore dell'intero canone di concessione per l'escussione di eventuali penali che lo stesso dovrebbe pagare in corso di convenzione, per l'eventuale refusione di canoni di concessione non pagati e per la refusione di spese anticipate dal Concedente e comunque spettanti al concessionario.

Articolo 18 - RESPONSABILITA' - ULTERIORI SPECIFICAZIONI / PUNTUALIZZAZIONI - CONDIZIONI DI POLIZZA

Si riconferma che sono a carico del concessionario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso d'infortuni sia al personale addetto sia a terzi, sia per fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, intendendo escludere il Concedente da ogni responsabilità in merito, in considerazione della completa autonomia di gestione con cui si concede l'attività di cui trattasi.

Le polizze dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'impegno, da parte del fideiussore, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Concedente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso, nonché la rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 del codice civile. Dette polizze dovranno, inoltre, specificare che il Concedente è soggetto terzo e dovranno contenere l'estensione di garanzia alle "cose in consegna e custodia", con la conseguenza che gli eventuali danni a beni di proprietà comunale (comprese piante, alberi, ecc.) saranno indennizzati mediante tale polizze. Ogni eventuale ulteriore aspetto non specificato nel capoverso che precede in ordine al contenuto dei contratti, ai capitali ed alle relative garanzie da prestare dovrà essere definito di concerto con il Concedente. Si precisa comunque che:

* i massimali delle polizze sopra indicati non rappresentano il limite del danno per il quale l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento, per il quale risponderà comunque l'aggiudicatario medesimo nel suo valore complessivo;

* l'eventuale inoperatività, per qualsiasi causa, delle coperture assicurative prestate dalle polizze non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;

* eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze non potranno in alcun modo essere imputati al Concedente.

Il Concedente potrà utilizzare la cauzione nei casi previsti dal presente Capitolato ed in generale per il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi oppure da disfunzioni nel servizio imputabili al concessionario ed accertati in via d'ufficio. Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

Articolo 19 - DIVIETI - PERMESSI

È vietata, pena la risoluzione della convenzione ex lege, la cessione in tutto od in parte della concessione.

È fatto divieto al concessionario, pena la risoluzione della convenzione, di trasferire la sede dell'esercizio e dell'attività e di cedere tutta o in parte la gestione dell'attività o comunque venga denominata non espressamente prevista dalla convenzione di concessione.

L'inosservanza di tali divieti costituisce clausola espressa di risoluzione della convenzione anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

È fatto assoluto divieto al concessionario di concedere negozialmente ad altri l'attività in parola, salvo quanto diversamente disposto da eventuali leggi sopravvenienti.

Sarà ammessa solo la sub-concessione totale o parziale nella gestione dell'attività a condizione che il Concedente dia il proprio consenso per iscritto.

Ogni autorizzazione, permesso, nulla osta, rilasciato in merito alla convenzione, per essere riconosciuto e valido, deve essere redatto per iscritto dal Concedente.

Articolo 20 - DECADENZA - REVOCA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Fermo restando l'applicabilità dell'art. 21-quinquies l. n. 241/90 e per quanto applicabili l'Esecuzione delle concessioni art. 174 – 177 del Codice degli Appalti, D.lgs.n. 50 del 2016, il concessionario decade dalla convenzione di concessione nei seguenti casi:

- a) mancato inizio della gestione entro il termine del 15/12/2020 salvo cause non dipendenti dallo stesso;
- b) rifiuto o revoca della licenza del concessionario all'esercizio dell'attività;
- c) mutamento sostanziale della destinazione d'uso da parte del concessionario per i quali sono stati dati in concessione gli immobili previsti;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, come previsto nel presente capitolato;
- e) inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina della concessione, derivanti da norme di legge o regolamentari;
- f) cambio di destinazione d'uso degli immobili decisa dal Concedente per i propri scopi istituzionali;
- g) violazione di norme fiscali;
- h) qualora il Concedente, con un'opera pubblica, intenda adibire in tutto o in parte gli immobili ad altro uso pubblico non compatibili con quelli qui indicati;
- i) mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione.

Nei casi sopra descritti ai punti a), b), c), d), e), g) ed i) di decadenza per clausole risolutive espresse, il Concedente è tenuto a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal reiterare nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario la convenzione s'intenderà risolta. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi entro 30 giorni dalla comunicazione passati i quali inutilmente la convenzione s'intenderà risolta di diritto. Per i casi previsti dalle lettere f) ed h) il Concedente s'impegna a comunicare le proprie intenzioni al concessionario fermo restando che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei propri atti all'albo pretorio comunale che garantisce la conoscenza "erga omnes" delle proprie volontà.

La concessione ha carattere temporaneo ed il Concedente potrà, pertanto, indipendentemente dalla scadenza, dichiararlo decaduto per i motivi sopra elencati - lettere dalla a) alla i) del presente articolo - dandone preavviso, con lettera raccomandata o PEC, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. Il precedente paragrafo non si applica per le lettere f) ed h).

La Convenzione obbligherà il concessionario con patto espresso che, nel caso di rifiuto o revoca della concessione, lo stesso perderà ogni efficacia tra le parti.

I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Concedente della

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

costituzione in mora del concessionario.

La convenzione dovrà essere firmato entro la data indicata dal Concedente con comunicazione in forma scritta. Il mancato rispetto del predetto termine, comporterà, a meno di proroghe motivate ed a discrezione del Concedente, la revoca dell'aggiudicazione.

Nei casi sopra descritti il Concedente tratterà per intero la fideiussione presentata dal concessionario (art. 5 dell'avviso d'asta).

Il concessionario deve esercitare direttamente la gestione del bar, (salvo il caso del subingresso) prevedendosi, altrimenti la decadenza per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento.

Il mancato pagamento del canone di concessione decorsi venti giorni dalla data di scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del codice civile e si procederà secondo l'art. 1456 del codice civile. Nel caso di mancato pagamento del canone il Concedente è autorizzato ad escutere, anche parzialmente per le mensilità non pagate in attesa dell'escomio coatto, la polizza presentata dal conduttore ai sensi dell'art. 5 del bando d'asta.

Articolo 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli senza preavviso, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- la regolarità contributiva;
- l'idoneità del personale preposto dal concessionario alla gestione delle attività;
- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi convenzionalmente assunti;
- l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare tenuta e conduzione degli immobili, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico-manutentivo.

Ogni variazione della forma societaria e/o della personalità giuridica, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata in forma scritta dal Concedente.

Articolo 22- ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi ed ove il concessionario, diffidato mediante avviso scritto con raccomandata A.R. o PEC, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Concedente avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Tutte le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per gli oneri d'amministrazione, saranno addebitate al concessionario, mediante attivazione della cauzione / fideiussione presentata.

Articolo 23 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, le parti convengono che, oltre quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle altre ipotesi previste nel presente capitolato speciale e negli altri documenti di gara, costituiscono motivo per la risoluzione "ex lege" della convenzione per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche le seguenti ipotesi:

- a) recidiva per più di due volte nelle circostanze che hanno determinato le applicazioni delle penali di cui al presente capitolato;
- b) gravi carenze igienico-sanitarie e/o in materia di sicurezza riscontrate dalla competente ATS o da altro soggetto competente nella stessa materia, dovute al mancato rispetto delle norme del capitolato, delle prescrizioni dell'ATS stessa e della legislazione vigente;
- c) rifiuto da parte dell'aggiudicatario di prendere in consegna l'immobile;
- d) inadempienza da parte dell'aggiudicatario d'interventi necessari alla messa a norma degli immobili oggetto del presente atto;
- e) mancanza di diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

- concessione o delle sue parti determinata da relazione tecnica degli uffici comunali;
- f) mancata ottemperanza a quanto stabilito nelle clausole della convenzione;
 - g) fallimento o conclusione nei confronti del concessionario di un qualsiasi procedimento concorsuale;
 - h) omesso pagamento del canone anche di sola UNA RATA mensile oltre 10 gg. dalla scadenza fissata;
 - i) inosservanza delle norme di pubblica sicurezza riscontrate dalle competenti autorità;
 - l) inosservanza delle norme convenzionali per il personale utilizzato nella gestione dell'attività;
 - m) perdita requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalle vigenti normative;
 - n) mancato rispetto delle consegne, dopo due contestazioni scritte inviate dal Concedente, salvo causa di giustificata causa di forza maggiore;
 - o) mancato riscontro positivo da parte del Concedente dei requisiti oggetto di autocertificazione, fatte salve le ulteriori conseguenze che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci;

Con la risoluzione è fatto comunque salvo ogni ulteriore risarcimento del danno causato al Concedente dal concessionario.

Il Concedente, in caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione della convenzione, procederà ad espletare nuova gara al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento in concessione degli immobili.

La convenzione potrà essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione previa verifica della riconsegna degli immobili nello stato in cui sono stati consegnati. In tal caso il concessionario si obbliga a svuotare i locali e riconsegnare gli immobili e gli altri spazi aperti/chiusi dati in concessione nello stato in cui sono stati consegnati, salvo le opere eventualmente eseguite per la messa norma. I beni mobili, sempre che non si configurino come rifiuti, lasciati negli immobili oltre il termine stabilito per la loro liberazione saranno considerati alla stregua di cessione gratuita al Concedente. Se gli stessi beni si configureranno come rifiuti tutti gli oneri, costi e spese comunque denominati per il loro carico, trasporto e smaltimento saranno posti a carico del concessionario.

Costituiscono altresì causa di risoluzione o comunque di revoca della convenzione, sopravvenuti e rilevanti motivi d'interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della concessione in gestione: in tale ipotesi dovrà essere disposta la corresponsione al concessionario di un indennizzo commisurato alle quote annue residue di ammortamento relative all'acquisto di attrezzature debitamente documentate. Di tale quantificazione è incaricato l'ufficio tecnico comunale.

Resta salva la facoltà del Concedente di rivalersi sulla cauzione in ogni caso di mancato pagamento o esecuzione d'ufficio.

Qualora ricorra giusta causa di recesso dalla Convenzione, determinata dalla legge o come tale concordata col Concedente, il concessionario può recedere dalla concessione prima del termine di scadenza della stessa. Il concessionario s'impegna a darne comunicazione al Concedente, con lettera raccomandata o PEC, almeno TRE mesi prima del previsto termine di cessazione, perché lo stesso Concedente sia posto così in grado di provvedere al nuova gara per la scelta del nuovo soggetto, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli effetti della convenzione si estingueranno anche nei seguenti casi:

- a) per morte/estinzione del concessionario;
- b) per la perdita della capacità di agire del concessionario o della personalità giuridica, se trattasi di società;
- c) per sopravvenuta incapacità del concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi d'esercizio siano diventati inadatti per qualsiasi motivo, ivi comprese cause naturali, all'esercizio, anche parziale, dell'attività. Nell'ipotesi in cui l'inidoneità derivi da attività e/o omissioni per causa del concessionario, lo stesso sarà tenuto a titolo di penale al pagamento di DUE RATE del canone di concessione, salvo i maggiori danni causati da tale comportamento, anche omissivo.
- d) nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente, ancorché non specificate negli atti di gara.

Articolo 24 - PENALI

Per inadempienze della Convenzione sono da intendersi quelle che comportano il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente capitolato, degli altri documenti di gara e del mancato rispetto, anche con riferimento alla sola ed esclusiva tempistica, di quanto presentato in sede di offerta da parte del soggetto

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

aggiudicatario, oltreché il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di assicurazione del personale e di pagamento di imposte e tasse nulla escluso od eccettuato. Si specifica ed evidenzia che l'applicazione delle penali avverrà anche nell'ipotesi in cui, negli atti di gara, la stessa non sia espressamente prevista purché, come sopra detto, si rientri in una delle casistiche ed ipotesi di cui al comma precedente. Le inadempienze agli obblighi convenzionali, ove non previsto diversamente, comporteranno l'applicazione di penalità pecuniarie commisurate alla gravità dell'infrazione riscontrata, da € 500,00= a € 5000,00= per ogni singola irregolarità accertata nell'esecuzione della convenzione e come tale quantificata dall'ufficio tecnico comunale. Il Responsabile del servizio, a cui fa capo il procedimento, provvederà a contestare le riscontrate inadempienze a mezzo di lettera raccomandata o PEC o mezzo equivalente; nella stessa nota sarà comunicato l'ammontare delle penali determinate e poste a carico del concessionario. Quest'ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte entro giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, o scaduto tale termine, il Concedente procederà all'applicazione delle previste sanzioni senza alcuna ulteriore comunicazione. Le suddette penalità dovranno essere versate, alle casse comunali, al momento del pagamento della prima rata utile successiva alla data di contestazione delle inadempienze. In caso di mancanza il Concedente si riserva di incamerare la somma corrispondente dalle garanzie prestate dal concessionario. Per ogni ripetuta inadempienza convenzionale la penale sarà applicata in misura doppia, nel caso di mancato pagamento delle sanzioni oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento stesso o nel caso ritenesse l'inadempienza pregiudizievole per il prosieguo della Convenzione e non sanabile con l'applicazione delle penali. Rimane fatta salva la facoltà da parte del Concedente di risolvere la Convenzione a partire dalla terza contestazione in danno del concessionario. Le eventuali sanzioni irrogate per l'esercizio delle attività in difformità alle normative vigenti resteranno a carico del concessionario che nulla potrà pretendere dal Concedente.

Articolo 25- CONTROVERSIE

Per ogni vertenza tra le parti, sia durante la durata della concessione, sia al suo termine è competente il foro di Mantova. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 26 - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

L'interpretazione degli atti di gara, in caso di controversia, verrà esperita nel senso del buon andamento della gara, nell'interesse primario dell'Unione delle Torri per conto alla conclusione del procedimento avviato.

ART. 27 MISCELLANEA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla legge 13.08.2010, n. 136 e pertanto l'inadempienza da parte dello stesso in merito ovvero qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., produrrà "ipso iure" la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del Concessionario .

ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario si obbliga altresì, nell'esecuzione della Convenzione, nei termini di relativa applicabilità in esecuzione dell'art.2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62, nonché del codice di comportamento dell'Unione delle Torri, approvato con Delibera di Giunta dell'Unione n. 56, del 14/05/2016, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti o del Comune di Mariana Mantovana, Sezione Unione delle Torri, Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali. Il Concessionario si impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti codici di comportamento e prende, altresì, atto ed accetta che la violazione dei predetti obblighi comporterà la risoluzione automatica della convenzione e la conseguente decadenza del rapporto concessorio in essere.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR l'Unione delle Torri, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nominerà il Concessionario, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività relativa all'erogazione del servizio previsto dalla Convenzione.

PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE

UNIONE DELLE TORRI

Provincia di Mantova

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione della convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione di concessione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Unione delle Torri si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.: nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione concedente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto concessorio tra Stazione concedente e Concessionario, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014.

CLAUSOLA ANTIPANTOFOULAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, il Concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Unione delle Torri o dei Comuni alla stessa aderenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione delle Torri o dei Comuni alla stessa aderenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Mariana Mantovana, lì

Il responsabile del procedimento

Sanguanini Dr. Arch. Isaela